

CONTRACT ENDORSEMENT

UNIQUE MARKET REFERENCE: B080133251P15

ENDORSEMENT REFERENCE: 0026

It is also hereby noted and agreed that Art. 17 of “CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE” is amended as follows:

ART. 17 - VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di durata dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere non oltre dieci anni prima della data di effetto della presente polizza.

In caso di cessazione definitiva dell'attività per qualsiasi causa, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione, l'Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Compagnia - che si riserva la facoltà di valutare/accettare - di poter disporre di un ulteriore massimale (non superiore a quello indicato in polizza) a consumo per tutte le richieste di risarcimento che pervengano nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività (a fronte del versamento in unica soluzione di un importo da concordare) e semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

All other terms and conditions remain unaltered.

A circular stamp with the letters 'w/tw' inside, overlaid with a handwritten signature in black ink. Below the signature, the date '15/12/17' is written.